

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA/ACQUISTO DI TAVOLI TELECOMANDATI DIGITALI OLTRE AD OPERE EDILI E IMPIANTISTICHE NECESSARIE ALL'INSTALLAZIONE, DI SISTEMI PER LE ESIGENZE DELL'AUSL DELLA ROMAGNA, COMPRENSIVA DEL RELATIVO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FULL-RISK PER LA DURATA DI ANNI 3,. BASE D'ASTA COMPLESSIVA DELL'APPALTO EUR 1.596.000,00 IVA ESCLUSA, CIG: 7100634C88 - NUMERO GARA: 6761714

RISPOSTE AI QUESITI

Q8

cfr CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – Pag. 2 – Tavolo porta paziente – Escursione longitudinale

È possibile presentare un metodo alternativo che garantisca l'elevata escursione longitudinale del paziente, pur non effettuando un movimento longitudinale del tavolo porta paziente?

RISPOSTA

Si chiarisce che il movimento longitudinale del tavolo è una caratteristica necessaria ad eseguire il lavoro specifico sul paziente. Sono quindi accettabili soluzioni equivalenti che permettano di eseguire il movimento longitudinale del paziente rispetto al tubo radiologico. In tal caso la soluzione tecnica deve essere accuratamente descritta, compresi gli accessori ed eventuali consumabili necessari, nonché eventuali necessità aggiuntive di manutenzione rispetto ad una soluzione tradizionale. La descrizione del sistema deve consentire di valutare i vantaggi e gli eventuali disagi sia per operatori sanitari che per il paziente, comprese specifiche difficoltà di installazione e spazi necessari a custodire gli accessori.

Q9

Si riscontra quanto indicato nel disciplinare di gara all'ART. 8 punto 7. pag. 17 (dichiarazioni sostitutive e certificazioni di cui al DGUE) e punto 8. pag. 18 (Certificazione del sistema di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001), nella parte in cui lo stesso indica che, in caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, c. 2, D.Lgs. 50/2016, i requisiti dovranno essere posseduti oltre che dal consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura. Premesso che lo scrivente è consorzio tra imprese artigiane di cui all'art. 45, c.2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, che interviene quale mandante di RTI per la sola esecuzione delle opere/lavori ricompresi nella procedura oggetto di gara, chiede conferma che i requisiti di qualificazione richiesti per l'esecuzione degli stessi (Attestazione SOA Cat. OG11 class. I opp. requisiti art. 90 Dpr 207/2010) e relativa certificazione di qualità ISO 9001 debbano essere comprovati esclusivamente da parte del consorzio concorrente e non anche dall'impresa consorziata per la quale il consorzio concorre, alla quale spetta esclusivamente la dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale e di insussistenza di cause di esclusione tramite presentazione del relativo DGUE di competenza, come, altresì, previsto nel disciplinare di gara all'ART. 6 - "BUSTA A-

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" punto 17. - secondo comma - pag. 11 ed in linea con quanto disciplinato dalla normativa vigente (art. 47 c.1 D.Lgs. 50/2016).

RISPOSTA

Si conferma che i requisiti (ex art 47 D.Lgs. 50/2016) dovranno essere posseduti oltre che dal consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici della fornitura.

Q10

PRESO ATTO delle indicazioni per la compilazione del DGUE, riportate alla pagina 9 del disciplinare di gara, ovvero: *"nella parte II sezione D gli operatori economici devono indicare se intendono subappaltare, le parti della fornitura che intendono subappaltare e devono inserire la terna dei subappaltatori, presentando per ciascuno di essi un autonomo DGUE compilato nella parte II sezioni A e B, nella parte III relativa alle cause di esclusione, nella parte IV ove pertinente (in particolare la sezione A 1 iscrizione CCIAA) e nella parte VI"*;

Dovendo il concorrente essere in possesso, tra gli altri, anche dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione delle opere (possessione Attestazione SOA nella categoria prevalente OG11 e Abilitazione impiantistica DM 37/2008);

In considerazione dell'entità dei lavori da eseguirsi, non essendo previste ulteriori categorie o specializzazioni, chiede conferma che la c.d. "terna dei subappaltatori" possa intendersi NON obbligatoria in caso di volontà di subappalto di sola parte delle lavorazioni edili e/o impiantistiche

RISPOSTA

Si conferma quanto riportato nel disciplinare di gara: *"....gli operatori economici devono indicare se intendono subappaltare, le parti della fornitura che intendono subappaltare e devono inserire la terna dei subappaltatori, presentando per ciascuno di essi un autonomo DGUE..."*

Q11

Il modello DGUE alla sezione C - Insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali, riporta la seguente domanda: "L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del Codice?"

La scrivente intende rendere risposta negativa al riguardo.

Si rileva, però, che le indicazioni per la compilazione del DGUE, riportate alla pagina 9 del disciplinare di gara, recitano: "- Sezione C – Insolvenza, conflitti di interesse o illeciti professionali. In particolare nel riquadro riferito all'art. 80, comma 5, lett. e), (che richiama l'art. 67 e a sua volta l'art.66 relativo alle consultazioni preliminari) **indicare "Sì"**, dal momento che l'amministrazione ha effettuato la consultazione preliminare di mercato".

Si chiede, cortesemente, spiegazione al riguardo e indicazioni su come necessario procedere in considerazione anche del fatto che il DGUE, qualora fosse resa risposta affermativa, chiede di indicare informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

RISPOSTA

indicare "Sì", se l'amministrazione ha effettuato la consultazione preliminare di mercato", dato che questa amministrazione non ha effettuato indagine preliminare di mercato, gli operatori economici se non ricorrono altre circostanze devono rendere risposta NEGATIVA.

Q12

Con riferimento all'ART.2 del Capitolato speciale di, con riferimento alle opere di adeguamento della Diagnostica G dell'ospedale di Rimini, si chiede la possibilità di formulare una proposta di layout ed adeguamento locali alternativo a quanto indicato nella relazione tecnica illustrativa qualora, a giudizio del concorrente, si identifichino differenti soluzioni di layout che mantengono inalterata l'ergonomia di utilizzo del sistema.

RISPOSTA

Nulla osta a proposte alternative che permettano comunque l'accesso al locale comandi senza passare all'interno della sala diagnostica, **compatibilmente** con la privacy del paziente. E' ovviamente preferibile una soluzione che mantenga il locale comandi come indicato in progetto anche se modificato nella sua forma per una migliore visibilità all'interno della sala diagnostica.

Q13

Rif. art.1 del Disciplinare di gara “ Condizione di partecipazione e requisiti richiesti a pena di esclusione” Considerato che ai sensi (i) del sopra menzionato articolo i requisiti minimi che le imprese devono possedere, a pena d'esclusione, per la partecipazione alla gara sono i seguenti: “Situazione giuridica: 1. assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 2. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza per attività inerenti l'oggetto del presente appalto. Capacità tecnica e professionale (Art. 83 c.1 lettera c). le ditte concorrenti devono aver realizzato, presso strutture sanitarie pubbliche e private nel triennio antecedente la data di pubblicazione del G.U.E. della presente procedura, forniture analoghe, per un numero complessivo non inferiore a 3 tavoli Digitali Telecomandati, a pena di esclusione (ii) dell'art. 85 del Dlgs 50/2016 “[...] il DGUE fornisce le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante [...]”, attribuendo pertanto alla stessa l'onere di definire negli atti di gara quali sezioni del DGUE debbano essere compilate, si chiede di voler confermare che le sotto indicate sezioni del DGUE non debbano essere compilate:

- a) parte IV sezione C) capacità tecniche e professionali punti 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10, 11, 12, 13
- b) parte IV sezione D) sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale

RISPOSTA

Nella parte IV del DGUE deve essere compilata solo la sez. C casella 1b. Il presente appalto infatti prevede criteri di selezione riguardanti le capacità tecniche e professionali con riferimento al triennio indicato nel disciplinare. Non è richiesta la compilazione della parte IV sez. B e neppure della parte IV sez. D

Q14

Per quanto riguarda la diagnostica del P.O. di Riccione è possibile spostare il WC nel locale indicato come spogliatoio rialzando il pavimento di 20 cm per favorire gli scarichi, cosicché da poter creare lo spogliatoio nell'attuale locale con il WC con accesso diretto alla diagnostica tramite una porta?

RISPOSTA

Per la diagnostica C di Riccione, non si ritiene idoneo realizzare un rialzo di cm. 10., si ritiene corretto mantenere le funzioni attuali dei due piccoli locali attigui ed aprire la porta nella parete di

divisione tra i due locali in modo da creare spogliatoio/anti e wc. Sarà quindi necessario verificare/prevedere eventuale spostamento lavandino.

Q15

Nel disciplinare di gara art. 4 pag. 5 vengono indicati Euro 200.000,00 x ogni singolo l'acquisto/fornitura e Euro 22.000,00 quale importo annuo del servizio di manutenzione post garanzia x singolo acquisto, mentre nel capitolato speciale art. 10 pag. 14 viene indicato Euro 220.000,00 per l'attrezzatura e Euro 60.000,00 per la manutenzione post garanzia della durata di 36 mesi, si chiede se gli importi indicati nel capitolato speciale sono da ritenersi un refuso e che gli importi da tenere in considerazione sono quelli indicati nel disciplinare di gara.

RISPOSTA

Si veda risposta al Q2.

Q16

4. **PAG. 13 DEL CAPITOLATO SOTTO LA VOCE “B. PREZZO: coefficiente max punti 30”** è scritto quanto segue:

Il prezzo di riferimento ai fini dell'aggiudicazione, in base al quale calcolare il ribasso % offerto, sarà quello risultante dall'offerta economica di cui agli allegati G) o G1), a seconda del lotto per il quale si intende presentare offerta, TOTALE sez. A+B, derivante dalla somma dell'offerta per la fornitura dei veicoli di soccorso (totale sez. A) e del servizio di assistenza tecnica e manutenzione “Full Risk”, per sette anni (totale sez. B), al netto degli oneri della sicurezza.

A PAG. 14 invece è scritto quanto segue:

Nel prezzo di offerta s'intende compreso anche il costo del servizio di manutenzione full-risk post garanzia omnicomprensivo per 36 mesi e i lavori di adeguamento locali. Saranno escluse dalla prosecuzione della gara le ditte che offriranno importi superiori ad €. 220.000,00 iva esclusa per l'attrezzatura comprensivo del periodo di garanzia full-risk di minimo 24 mesi e le ditte che offriranno importi superiori ad €. 60.000,00 iva esclusa per il contratto di 36 mesi di assistenza e manutenzione post garanzia.

Si richiede conferma che gli anni di assistenza full risk sono 5 (24+36 mesi) e non 7 come indicato a pagina 13?

RISPOSTA

Nel prezzo di offerta s'intende compreso anche il **costo del servizio di manutenzione full-risk post garanzia omnicomprensivo per 36 mesi e i lavori di adeguamento locali**. Saranno escluse dalla prosecuzione della gara le ditte che offriranno importi superiori ad €. 220.000,00 iva esclusa per l'attrezzatura (che è già comprensivo del periodo di garanzia full-risk di minimo 24 mesi) e le ditte che offriranno importi superiori ad €. 60.000,00 iva esclusa per il contratto di 36 mesi di assistenza e manutenzione **post garanzia**.

Q17

- **A PAG. 4 ART. 3 DEL DISCIPLINARE DI GARA** è scritto quanto segue:

A tal fine, l'offerta del concorrente deve avere una validità di almeno 3 anni dalla data di stipula del contratto.

MENTRE A PAG. 13 è scritto quanto segue: *“La validità dell'offerta non può essere inferiore a diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa”*

Si richiede di chiarire il punto e quanto inserire in offerta come validità?

RISPOSTA

*La validità dell'offerta **deve essere superiore** a diciotto mesi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della stessa, ai sensi dell'opzione d'acquisto le condizioni offerte dovranno essere valide e imm modificabili per 3 anni decorrenti dall'aggiudicazione.*